

UNA RECENTE CASSAZIONE SUL PRINCIPIO  
“IURA NOVIT CURIA”  
di LORENZO CROCINI

SOMMARIO: 1. Tra riqualificazione giuridica del fatto e conoscenza delle norme - 2. Origine storica della regola - 3. Principio di legalità e presunzione di conoscenza – 4. Normatività e giuridicità – 5. Indebolimento del principio *iura novit curia* e oneri di deduzione e produzione della parte processuale.

1. *“Secondo la ricorrente il decreto assessoriale n. 29149 del 1999 avrebbe un valore normativo ... il provvedimento tuttavia non è stato allegato e neppure sommariamente sintetizzato nel ricorso, ex art. 366 comma 1 n. 6) c.p.c., che, oltretutto non ne indica la collocazione negli atti processuali.*

*Si tratta evidentemente di un atto amministrativo per cui non vale il principio “iura novit curia” e che le parti interessate sono tenute a produrre in giudizio a sostegno dei loro assunti.*

*Il principio “iura novit curia”, laddove eleva a dovere del giudice la ricerca del diritto, si riferisce alle vere e proprie fonti di diritto oggettivo, cioè a quei precetti contrassegnati dal duplice connotato della normatività e della giuridicità, dovendosi escludere dall’ambito della sua operatività sia i precetti aventi carattere normativo, ma non anche giuridico (come le regole della morale o del costume), sia quelli aventi carattere giuridico, ma non normativo (come gli atti di autonomia privata o gli atti amministrativi), sia quelli aventi forza normativa puramente interna (come gli statuti degli enti e i regolamenti interni)”.*

Recita così l’ordinanza Corte di Cassazione - sezione prima n. 7469 del 19.03.2020.

Il decreto dell’assessore regionale non è pari al diritto oggettivo, come tale avrebbe dovuto essere allegato ad iniziativa di parte, poiché la Corte non è tenuta alla sua conoscenza; in difetto, tanto basta al rigetto del gravame.

Il sillogismo della Corte di legittimità riporta a una dimensione memorabile del ragionamento giudiziario, legata alla ricerca delle regole della decisione in rapporto alle allegazioni delle parti e alla dimensione dialettica della controversia.

Il processo civile è costituzionalmente caratterizzato dall'iniziativa di parte (arg. ex artt. 99, 101 e 112 c.p.c.)<sup>1</sup> e dall'esclusivo potere di quest'ultima di introdurre i fatti all'attenzione del giudicante.

Il giudice, a sua volta, non può porre a fondamento della decisione il proprio sapere privato (salva l'applicazione del "notorio"), ma l'acquisizione di tutto quanto emerge dagli atti (principio dispositivo e di acquisizione, ex art. 115 c.p.c.), e l'applicazione officiosa delle norme di diritto (cosiddetta "scienza ufficiale del giudice", art. 113 c.p.c.).

L'aforisma a mente del quale "*Iura novit curia*" ("il giudice conosce le norme di diritto") fa riferimento a due diversi aspetti problematici della controversia, tra loro fortemente (e intuitivamente) interconnessi: la qualificazione giuridica del fatto controverso (ovvero il potere del giudice di riqualificare la fattispecie concreta dedotta in giudizio) e la conoscenza diretta dell'ordinamento (ovvero il potere di dire "cosa sia diritto" e quale sia il diritto applicabile in concreto)<sup>2</sup>.

Il primo aspetto concerne un dato ontologico del processo, ovvero la necessità di selezione dei fatti giuridicamente rilevanti ai fini della decisione, in rapporto biunivoco con le norme invocate dai litiganti: qualora il giudicante ritenga non pertinente il quadro giuridico offerto, sul piano astratto si pongono due sole alternative: imporre al giudice il rigetto *de plano* della domanda o consentirgli di riqualificare il fatto controverso.

Il nostro processo accoglie, come noto, la seconda opzione, alla luce di un sovraordinato principio di economia processuale espressione della funzione pubblicistica del processo civile di paternità chiovendiana e di

---

<sup>1</sup> L'art. 99 c.p.c. sancisce il principio della domanda, disponendo che chi voglia far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice; il principio sottolinea come rientri nel potere esclusivo della parte, di regola, disporre del proprio diritto e chiederne la tutela giurisdizionale, tanto che il giudice non può procedere senza iniziativa di parte (*nemo iudex sine actore*). Nella stessa prospettiva sistematica, l'art. 2907 comma primo c.c., secondo il quale "*Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio*". L'art. 101 c.p.c. fissa il principio del contraddittorio, che limita il potere di statuizione sulla domanda, da parte del giudice, alla previa regolare citazione o comparizione in giudizio della controparte (*audiatur et altera pars*). Il secondo comma della disposizione limita la possibilità del giudice di decidere sulla base di una questione rilevata d'ufficio, alla previa concessione alle parti, di termini a difesa per il deposito di memorie contenenti osservazioni. Infine, l'art. 112 c.p.c., aprendo il titolo V "Dei poteri del giudice", enuncia il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (*iudex secundum alligata et probata partium*).

<sup>2</sup> CARMELO SAPIENZA, *Il principio "iura novit curia" e il problema della prova delle leggi straniere*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., I, 1961. Per una panoramica sul valore storico, retorico, formativo e processuale dei brocardi, v. DANIELE VELO DALBRENTA, *Note introduttive su storia e attualità dei brocardi* e LETIZIA MINGARDO, *Principi, regole e brocardi nel processo*, in *Il diritto come processo*, a cura di PAOLO MORO, Milano 2012.

una tradizione secolare: *da mi factum, dabo tibi ius – ex facto oritur ius*<sup>3</sup>.

Si tratta di una scelta valoriale temperata dal rispetto del principio della domanda (artt. 99, 112 cit.), del principio del contraddittorio (art. 101 comma 2 c.p.c. e art. 183 comma 8 c.p.c., ma anche artt. 24 e 111 comma 2 Cost.) e, in generale, moderata da tutte le norme del sistema processuale che, regolando lo sviluppo del procedimento nei suoi diversi gradi, dettano le regole di preclusione in ordine alla valutazione o rivalutazione delle questioni.

Il secondo aspetto induce, sotto altra prospettiva, a una breve riflessione sulla ricerca del dritto oggettivo e delle sue fonti.

2. Il principio processuale condensato nel brocardo, nella parte in cui attribuisce al giudice la conoscenza delle norme applicabili, appare di origine incerta ma relativamente recente.

Ed infatti, è noto come nel diritto attico e cretese, la “legge” fosse equiparata a uno strumento di prova: la parte che proponeva l’azione aveva anche l’onere di dare prova dell’esistenza della norma di cui veniva chiesta l’applicazione<sup>4</sup>.

Nella Retorica di Aristotele, le leggi (*nomoi*) sono comprese nel novero delle cosiddette “prove atecniche” (*pisteis àtechnoi*)<sup>5</sup>, unitamente ai documenti scritti, alle testimonianze e ai giuramenti.

---

<sup>3</sup> In questa dualità (*factum/ius*) è racchiusa la dimensione dialettica della funzione di *ius dicere*, ovvero, stando alla radice indoeuropea del verbo, “mostrare il diritto” nel contesto di un atto linguistico rituale pubblico di trasformazione del mondo. Ed in effetti, il latino *dicere* condivide la radice \*deik- con il verbo greco *deiknumi* (mostrare), con l’aggettivo *dikaion* (giusto) e con l’intera famiglia di vocaboli che afferisce all’ambito della giustizia. La radice “esprime l’azione (prettamente umana e non divina) di mostrare, manifestare l’ordine che regna non nello spazio domestico, bensì in quello extrafamiliare, ovvero politico”, DANIELE VENTURA, *Giustizia e costituzione in Aristotele*, Milano, 2009; v. anche EMILE BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, I: economia, parentela, società*, Torino, 1976, citato anche da ANDREA ORLANDO, in *La sintesi negli atti giuridici*, a cura di GIUSEPPE CONTE e FABRIZIO DI MARZIO, Milano 2018. E’ invece possibile collegare il termine *ius* alla radice \*yaus: “il campo semantico che emergerebbe in tal modo riconduce il termine alla rappresentazione di uno stato di conformità secondo le prescrizioni dei riti. Il verbo corrispondente è iurare, giurare; la relazione formale è certa, perché giuramento, si dice in latino proprio *ius iurandum*: e il nesso si spiega appunto con il significato originario di *ius* come “formula di conformità”, per cui *ius iurandum* era, alla lettera, la “formula da formulare”; mentre *sacramentum* ... indicava piuttosto il risultato che si otteneva attraverso la pronuncia della “formula da formulare”: e cioè il consacrarsi (*sacrare*) di chi giurava innanzi agli dei”, ALADO SCHIAVONE, *Ius*, Torino, 2005.

<sup>4</sup> REMO MARTINI, *Diritti Greci*, Bologna, 2005.

<sup>5</sup> ARISTOTELE, *Retorica*, 1375a ss., considera invece “prove tecniche” (*pisteis éntechnoi*) le argomentazioni elaborate attraverso la tecnica retorica giudiziaria, in relazione ai vari tipi di controversia e con riferimento all’esame di precedenti, circostanze di tempo e di luogo, discussione degli indizi, etc. (sarà ERMAGORA DI TEMNO, in Aisa minore ad elaborare le tecniche argomentative controversiali in relazione ai vari *status causae*, con notevoli influenze sul pensiero retorico

Le leggi sono, infatti, prodotte in giudizio a beneficio di cittadini comuni che, pur essendo ad Atene chiamati a giudicare, non le conoscevano.

Si tratta di un elemento procedurale avulso dalla cultura dell'osservatore formato al *civil law*, ma che non appare, invece, troppo distante dall'esperienza del *common law*, nella quale le parti sono chiamate a documentare al giudice i precedenti utilizzabili e rilevanti ai fini del decidere.

Occorre rammentare che ad Atene esisteva la pena di morte per chiunque si fosse reso responsabile di avere presentato in giudizio come vera una legge in realtà inesistente; si ritengono pertanto rarissimi i casi di oratori che osassero letteralmente "inventare" norme di legge<sup>6</sup>.

Sappiamo in particolare da Cicerone<sup>7</sup> che, nel processo romano classico, le fonti del diritto erano classificate tra i mezzi istruttori.

Solo in tarda età imperiale si affermarono poteri officiosi del giudice rivolti a coprire le lacune rilevate nelle argomentazioni delle parti con la conoscenza diretta delle norme, fatta eccezione per le fonti cosiddette *extravagantes*, ovvero non emanate nel luogo di celebrazione del giudizio.

La funzione del giudice civile, con riguardo al dovere di conoscenza delle norme dell'ordinamento e di applicazione d'ufficio del diritto, si ampliò nel processo romano – canonico e nel sistema del diritto italiano intermedio, ferma, peraltro, la distinzione tra norme "*in corpore iuris clausae*", in relazione alle quali il dovere di conoscenza e applicazione si dispiegava senza limiti, e norme, appunto, *extravagantes*, con ciò intendendosi tutte quelle disposizioni che, a causa della loro portata riformatrice, della loro origine in ordinamenti stranieri o per la circostanza di non essere ancora state inserite in raccolte "ufficiali", difficilmente avrebbero potuto giungere nella conoscenza del giudice.

Sarebbero state le parti, tramite i loro patroni, a dovere in questi casi dedurre e dare prova dell'esistenza della regola, al pari di qualsiasi altra circostanza di fatto<sup>8</sup>.

Il brocardo in discorso, ad ogni modo, affonda le sue incerte origini lontano da Roma e dalla penisola, sorgendo probabilmente nella pratica forense delle corti francesi, sul finire del '500, quando comincia a circolare notizia di un'espressione con la quale giudici poco pazienti prendono a rivolgersi agli avvocati: "*Venite ad factum, curia satis intelligit*", o, in altra forma tràdita: "*Venite ad factum, curia novit ius*",

---

successivo, in particolare quello di Cicerone e Quintiliano. Sul punto, v. MARCELLO ZANATTA, *Ermagora, testimonianze e frammenti*, Milano, 2004).

<sup>6</sup> Ciò non significa che le leggi riportate nelle orazioni a noi pervenute possano essere ritenute integralmente attendibili sul piano storico – filologico, ma ciò è spesso dovuto a problemi di tradizione del testo manoscritto. V. R. MARTINI, *Op. cit.*.

<sup>7</sup> CICERONE, *De Oratore*, 2.27.116..

<sup>8</sup> CALAMANDREI, *La teoria dell'error in iudicando nel diritto italiano intermedio*, in *Opere Giuridiche*, VIII, Napoli 1979.

con ciò invitando i procuratori, senza troppi complimenti, a riconsiderare i tempi e il contenuto delle proprie esposizioni orali<sup>9</sup>.

Nel volgere degli anni, prenderà forma l'espressione proverbiale, con il mutamento dell'ambito semantico del termine plurale *iura*, che tradizionalmente non indicava "il diritto" ma le situazioni giuridiche soggettive, e la sua utilizzazione corrente nella pratica forense, in chiara opposizione logica all'altro plurale *facta*.

3.L'art. 113 c.p.c. ("Pronuncia secondo diritto") dispone che "*Nel pronunciare sulla causa il giudice deve seguire le norme del diritto, salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità*".

Risulta così enunciato un principio generale di legalità della decisione giudiziaria, proprio dello Stato di diritto, che impone al giudice di decidere la controversia secondo norme giuridiche precostituite, e che troverà nuova forza nell'art. 101 comma 2 Cost. ("*I giudici sono soggetti soltanto alla legge*").

Infatti, sebbene si tenda tradizionalmente a privilegiare il significato di questa norma costituzionale dal punto di vista della garanzia di indipendenza del giudice, il principio di soggezione alla legge rappresenta un tratto costitutivo della funzione giurisdizionale, traducendosi, in primo luogo, nel dovere incondizionato di applicazione della legge, tuttavia mitigato e completato, in una visione evolutiva del principio di legalità, dal ruolo dei principi generali del diritto, in primo luogo desumibili dalla Costituzione (ragionevolezza, proporzionalità etc.)<sup>10</sup>, e dal portato dell'insieme delle decisioni dei giudici di legittimità o di ultima istanza.

Il dovere di applicazione delle norme di diritto implica il dovere di conoscenza della norma applicabile e al contempo la libertà di scelta giudiziale della regola adeguata al caso concreto, anche a prescindere dalle argomentazioni di parte, ma nel rispetto (i) delle regole di vigenza del diritto nello spazio e nel tempo; (ii) del principio del contraddittorio.

Sotto questo profilo, nonostante il Codice preveda che la parte debba esporre nell'atto di citazione "... *gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda ...*" [art. 163 comma 3 n.4) c.p.c.], si è ritenuto non sussista un onere tecnico in tale senso.<sup>11</sup>

Occorre tuttavia precisare il campo di applicazione di questo dovere di conoscenza del diritto che il brocardo così bene richiama,

---

<sup>9</sup> La questione della sintesi delle difese giudiziali, tema di grande attualità e posto sovente in relazione all'efficiente procedere della macchina giudiziaria, appare come una vera e propria categoria dello spirito; sul punto, e in particolare sulla dubbia vigenza del principio di sinteticità nel processo civile odierno, si veda *La sintesi negli atti giuridici*, a cura di G. CONTE e F. DI MARZIO, Milano, 2018.

<sup>10</sup> Su queste tematiche, v., per tutti, GUSTAVO ZAGREBELSKY, *Il Diritto mite*, Torino, 1997.

<sup>11</sup> PIZZORUSSO, *Iura novit curia (ordinamento italiano)*, in Encicl. giur., 1.

necessariamente distinguendo in rapporto alla configurazione delle fonti.

La presunzione di conoscenza, che può ricavarsi dal sistema, opera in modo diretto e indiscutibile con riferimento alle fonti legislative di grado primario (Costituzione, leggi costituzionali, leggi ordinarie dello Stato, atti aventi forza di legge, leggi regionali e provinciali, arg. ex art. 117 Cost.) e agli altri atti modificativi dell'ordinamento sostanzialmente equiparati (referendum, sentenze della Corte Costituzionale), mentre notevoli questioni pone l'esatta individuazione delle fonti di rango secondario elencate dall'art. 1 delle Preleggi al Codice Civile (regolamenti e usi<sup>12</sup>), norma che, a ben guardare, costituisce a tutt'oggi l'unico fragile catalogo delle fonti del diritto oggettivo, e come tale è stata a più riprese considerata, dalle pronunce della Suprema Corte, per delimitare l'esatto perimetro del dovere del giudice<sup>13</sup>.

Con riferimento ai regolamenti, tipica espressione disciplinatrice del potere esecutivo, ed adottati nelle forme del decreto ministeriale o interministeriale, del D.P.C.M. o del D.P.R., il carattere *normativo* (e non amministrativo) si estrinseca in elementi formali (la espressa denominazione come "regolamento") o procedurali (il previo parere del Consiglio di Stato, il visto e la registrazione delle Corti dei Conti, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), che consentono di riconoscere nel provvedimento l'espressione di un potere modificativo dell'ordinamento giuridico, caratterizzato dall'emanazione di precetti generali ed astratti.

Paradigmatico il caso del decreto ministeriale, atto, come tale, non elencato tra le fonti del diritto, che potrà contenere indifferentemente, a seconda del contesto, un regolamento di applicazione generale rientrante nella scienza ufficiale del giudice (come, ad esempio, nel caso dei parametri forensi, adottati con DM n. 55/2014), o un atto amministrativo (come nel caso delle nomine di dirigenti apicali contenute in decreti ministeriali).

Orientamenti contraddittori possono rilevarsi circa il dovere di conoscenza dei regolamenti degli enti locali, che, in buona sostanza, la Cassazione ritiene assoggettati al principio *iura novit curia* quando

---

<sup>12</sup> Non pare inutile ricordare che il richiamo alle norme corporative, contenuto nell'art. 1 n. 3) Prel., è stato abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, ai sensi del R.d.l. 09.08.1943 n. 721.

<sup>13</sup> Occorre notare che la stessa Costituzione non contiene un vero e proprio catalogo delle fonti di produzione del diritto oggettivo, che può però essere ricavato sul piano interpretativo: legge costituzionale (art. 138 Cost), legge ordinaria (art. 70), legge delegata (art. 76), decreto legge (art. 77), regolamenti governativi (art. 87), referendum abrogativo (art. 75), contratto collettivo di lavoro (art. 39), regolamenti parlamentari (art. 64), regolamenti della Corte Costituzionale (art. 137), statuti speciali (art. 116), statuti delle regioni ordinarie (art. 123), leggi regionali (art. 117), leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (art. 80), fonti comunitarie (art. 11).

appaiano come elementi integrativi della fattispecie dedotta (è il caso dei regolamenti edilizi, ad esempio in tema di distanze tra i fabbricati) o siano comunque caratterizzati da forme di conoscibilità diffusa (è il caso dello Statuto di un Comune)<sup>14</sup>.

In altri casi, la Corte ha propeso per affermare l'onere di deduzione e produzione dei regolamenti degli enti a carico della parte richiedente, con gli effetti di cui all'art. 2697 c.c..

Con riferimento agli usi commerciali e alle consuetudini, l'art. 9 Preleggi afferma espressamente che "*Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali si presumono esistenti fino a prova contraria*", ciò che ne determina, da un lato, la conoscenza d'ufficio del giudice<sup>15</sup>, e, dall'altro lato, un onere di parte per la dimostrazione processuale della relativa inesistenza.

Un brevissimo cenno merita, infine, la complessa materia dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, i quali, in quanto contratti, parrebbero essere esclusi dal catalogo delle fonti in senso proprio, e che, tuttavia, l'art. 360 n.3) c.p.c. inserisce, ai soli limitati fini del controllo di legittimità, tra le norme di diritto la cui violazione legittima il ricorso per cassazione.

4. Con l'ordinanza 19.03.2020, la Corte Suprema torna a delineare il perimetro della "scienza" del giudice nel solco dell'indirizzo monolitico risalente quanto meno a Cass. n. 1742/1976, limitandone la portata alle vere e proprie fonti del diritto oggettivo, ovvero a quei particolari enunciati (precetti) connotati, al contempo, dai caratteri della normatività e della giuridicità.

Il carattere normativo di una proposizione determina una partizione, generale e astratta, tra ciò che è corretto o adeguato e ciò che non lo è: la norma rappresenta uno *standard* capace di influire sul modo nel quale impostiamo la nostra condotta razionale: le norme guidano, obbligano, permettono o raccomandano: in questo, non si limitano a descrivere come stanno le cose, bensì agiscono su di esse<sup>16</sup>.

Le norme giuridiche si differenziano da tutti gli altri tipi di norma: le norme morali, che sono autonome, nel senso che presuppongono una adesione spontanea e la cui inosservanza non è sanzionata; le norme di comportamento sociale o di costume, che sono eteronome, ovvero imposte dall'esterno all'individuo, ma prive di un meccanismo istituzionalizzato di produzione e anch'esse non sanzionate; le norme dei giochi, di natura eteronoma, ma autonome rispetto alla libera volontà di sottomettervisi.

---

<sup>14</sup> Cass. sez. II 15.06.2010 n. 14446; Cass. sez. II 29.07.2009 n. 17692.

<sup>15</sup> Il giudice potrà comunque avvalersi della richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c..

<sup>16</sup> ELISABETTA LALUMERA, in *Portale italiano di filosofia analitica, Giornale di filosofia*, n. 1/2010.

La norma giuridica, invece, è strutturata come proposizione condizionale per cui, al verificarsi di una fattispecie determinata, conseguono (pre)determinati effetti giuridici, secondo lo schema logico “se (a) allora (b)” (a > b), ed è qualificabile come tale in quanto appartenente ad un ordinamento giuridico riconosciuto da una società organizzata, dotato di organi istituzionali di produzione e applicazione; è coattiva e assistita da sanzione.

Sono peraltro configurabili norme giuridiche prive del connotato di normatività, come le previsioni degli atti di autonomia privata, che possono contenere precetti cogenti assistiti da sanzione (penale per inadempimento, art. 1382 c.c.), ma destinati a disciplinare una concreta relazione *inter partes* e quindi né generali né astratte; o come i provvedimenti amministrativi, rivolti ad estendere i propri effetti alla disciplina di una data specifica situazione giuridica da parte della pubblica autorità competente.

Esistono poi, a giudizio della Corte, strumenti dotati dei caratteri della normatività e della giuridicità, ma destinati a spiegare effetti meramente interni a un gruppo (statuti e regolamenti interni degli enti).

Trattasi, in questi casi, di atti estranei alla scienza ufficiale del giudice, che potranno trovare ingresso nel dibattito processuale e costituire base giuridica della decisione, soltanto ad iniziativa di parte.

Si coglie, in definitiva, nella decisione in commento, una necessaria forza ordinatrice che sottende la complessità attuale del fenomeno giuridico<sup>17</sup> – normativo e interpella direttamente il ruolo (proattivo) del difensore.

5. Plurimi elementi paiono aver concorso, e tuttora concorrere, all'indebolimento del principio *iura novit curia*. Da un lato, il tramonto del valore costituzionale dei titoli preliminari ai codici del diritto civile intesi come *leges legum*, e, con esso, prima ancora, del primato della legge statale ordinaria sul quale è stato tradizionalmente fondato il sistema.

Dall'altro lato, la complessa classificazione attuale delle fonti, la quale si risolve in un problema di interpretazione giurisprudenziale<sup>18</sup>, atteso che nella stessa Costituzione vigente “*le fonti sono disciplinate*

---

<sup>17</sup>ALESSANRO GIULIANI, ha potuto affermare, già nel 1999, che “*L'allargamento delle fonti rende inconoscibile l'esperienza giuridica*”; in *Le Preleggi*, artt. 1-15, in *Trattato di diritto privato*, diretto da Pietro Rescigno. Non estraneo a questo ragionamento, il richiamo alla storica sentenza Corte Cost. n. 364/1988, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 5 c.p., “*nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile*”.

<sup>18</sup>ALESSANDRO GIULIANI, *Le Preleggi*, artt. 1-15, cit..

*piuttosto sotto il profilo dei soggetti ed organi che dal punto di vista dell'essere fonti*"<sup>19</sup>.

Infine, l'esplosione delle fonti di secondo grado<sup>20</sup> e la manifestazione di gravi aporie nei rapporti tra legislazione nazionale e regionale (cui si aggiunge, a complicare il quadro, la rilevante diffusione di fonti di *soft law*, fenomeni di regolazione connotati dalla produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta).<sup>21</sup>

Accanto a tutto questo, però, vi è la conferma di un nucleo di "scienza ufficiale" posto a necessario presidio del principio di legalità e a fondamento dell'esercizio della giurisdizione intesa, con Chiovenda e Calamandrei<sup>22</sup>, come funzione statale sottratta all'arbitrio dei privati, in rinnovata dialettica con i rigorosi oneri di deduzione e produzione che la Corte di legittimità pare configurare a carico della parte in giudizio.

---

<sup>19</sup> VEZIO CRISAFULLI, *Fonti del diritto*, cit. in A. GIULIANI, *Le Preleggi*, artt. 1-15, cit..

<sup>20</sup> Si fa riferimento al fenomeno delle norme regolamentari, ma anche alle consuetudini, *praeter o contra legem*.

<sup>21</sup> In particolare, sul fenomeno delle linee guida ANAC, si veda MARINA CHIARELLI, *La soft regulation e il caso delle nuove linee guida ANAC*, in *federalismi.it*, n. 3/2019

<sup>22</sup> Sul tema, si veda *Piero Calamandrei e il nuovo Codice di Procedura Civile (1940)*, a cura di GUIDO ALPA, SILVIA CALAMANDREI e FRANCESCO MARULLO DI CONDOJANNI, Bologna, 2019.